

LAVOROdi **MARIO TAURINO, GIULIA ULIVI****ANF e "assegno temporaneo", cosa cambia***Naspi, reddito di cittadinanza, incapienti, disoccupati e altri casi particolari a confronto.*

L'ANF è una prestazione economica erogata dall'Inps ai **nuclei familiari di lavoratori subordinati e parasubordinati**, nonché dei **titolari di pensione o di prestazioni previdenziali**, il cui riconoscimento e la cui determinazione avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso: in sostanza, la prestazione è prevista con importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Il 2021, però, rappresenta un anno molto particolare, all'interno del quale è stato concepito il c.d. "**Assegno Unico e universale**", misura che mira a sostituire gli Assegni Nucleo Familiare stessi e che vuole unificare tutte le misure di sostegno nei confronti delle famiglie: una vera e propria rivoluzione che, a differenza di quanto previsto inizialmente, dovrebbe prendere definitivamente vita dal 1.01.2022.

Stanti proprio le evidenti difficoltà di dare piena attuazione all'Assegno unico già da quest'anno, in data 8.06.2021 è stato pubblicato il **D.L. 79/2021**, all'interno del quale vengono previste 2 misure: da una parte, la maggior novità che è rappresentata dal c.d. "**Assegno temporaneo**" rivolto a una platea di soggetti precedentemente esclusi dall'ANF e le cui principali caratteristiche sono state meglio descritte dal messaggio Inps n. 2371/2021; in seconda istanza, viene **limitata la validità degli ANF** che potranno essere richiesti per il solo periodo 1.07-31.12.2021.

Tutto questo è stato confermato anche dalle nuove tabelle, allegate al messaggio Inps n. 2331/2021, contenenti gli importi, nonché le 2 nuove maggiorazioni, introdotte sempre dal D.L. 79/2021: un **aumento di 37,5 euro** per ciascun figlio, nei nuclei familiari fino a 2 figli, e di **55 euro** per ciascun figlio, nei nuclei familiari di almeno 3 figli. Procediamo, dunque, ad analizzare le principali differenze tra gli ANF e l'Assegno temporaneo.

Nucleo familiare - Per quanto concerne gli ANF nulla è cambiato e potranno beneficiarne, anche per il 2021, soggetti il cui nucleo è composto da: coniuge/parte di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione; figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione; nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione. Per quanto concerne **genitori separati/divorziati** o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei 2 genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti: in mancanza, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

In caso di **genitore affidatario**, il diritto permane anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione e viene esercitato in virtù dell'eventuale posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile.

Molto diversa, invece, la **platea dell'Assegno temporaneo** che si rivolge a soggetti generalmente **esclusi dall'ANF** (autonomi, disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti, inattivi, nonché lavoratori dipendenti esclusi dall'ANF e beneficiari di RdC che non percepiscono assegno familiare) e che devono possedere specifici **requisiti**: essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, o loro familiari, titolari del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residenti e domiciliati in Italia con figli a carico sino al compimento del 18° anno di età; essere residenti in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; non avere diritto alla percezione dell'ANF. **Reddito complessivo e misura** - Per l'ANF permangono le stesse regole: è destinato a nuclei i cui redditi (che dovranno essere composti, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato) siano assoggettabili all'Irpef prodotti nell'anno solare precedente al 1.07 di ogni anno.